CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO
D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 368 DEL 15/11/2024

Numero di Servizio 57 / 2024

OGGETTO: EX TRZ ARCHI CALANNA CHE SI DIPARTE DALL'INNESTO CON LA SP 173 A FINE TRATTO, RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIPOSTO (CT).
TRASMISSIONE ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE ESCLUSO RESIDENTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- **Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)**
- **Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)**
- **Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".**
- **Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.**
- **L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;**
- **L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.**

PREMESSO *che*:

L'Ufficio Manutenzione Strade di questo Dipartimento Tecnico a seguito delle recenti piogge torrenziali, la EQ9 ha richiesto verbalmente a questo Ufficio Segnaletica Stradale la chiusura temporanea e totale al transito, dell'intera strada provinciale ex trazzera Archi Calanna che si diparte dall'innesto con la SP 173 a fine tratto.

La chiusura temporanea e totale al transito, della strada provinciale ex trazzera Archi Calanna sopra citata è necessaria per gli avvallamenti, e i numerosi detriti presenti sulla piattaforma stradale, dovute

alle infiltrazioni delle acque meteoriche originate dalle intense e continue precipitazioni. Tali avvallamenti e detriti oltre ad essere pericolosi per la circolazione stradale e l'incolumità pubblica, impediscono di fatto la circolazione stradale.

L'Ufficio Segnaletica Stradale nelle more che si eseguano i lavori di manutenzione necessari per ristabilire adeguati livelli di sicurezza del transito veicolare; provvede alla predisposizione della presente Ordinanza Dirigenziale che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di regolamentazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopracitato, attraverso la chiusura temporanea e totale al transito, dell'intera estensione della strada provinciale ex trazzera Archi Calanna, istituendo il divieto di transito in entrambi sensi di marcia.

VERIFICATO che:

La strada provinciale ex trazzera Archi Calanna si diparte dall'innesto con la SP 173 a fine tratto, ricadente nel territorio del Comune di Riposto (CT).

Che il tratto interessato alla chiusura parziale è l'intero tratto strada provinciale ex trazzera Archi Calanna.

Il tratto in questione, ricade all'esterno del centro abitato, pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.
Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che**:**

- Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazioni al transito lungo l'intero tratto della strada provinciale ex trazzera Archi Calanna che si si diparte dall'innesto con la SP 173 a fine tratto, ricadente nel territorio del Comune di Riposto (CT);
- in conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno del centro abitato del Comune di Riposto (CT) delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e *b)* del C.d.S.;

ATTESO che:

- la limitazione al transito è necessaria per consentire, in condizioni di massima sicurezza, il transito stradale e pedonale;

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera a), del Codice della Strada vigente: **la chiusura al transito veicolare totale e temporanea, dell'intero tratto della strada provinciale ex trazzera Archi Calanna che si si diparte dall'innesto con la SP 173 a fine tratto, ricadente nel territorio del Comune di Riposto (CT), istituendo:**

- **il divieto di transito per tutti i veicoli escluso i veicoli dei residenti e proprietari dei fondi latistanti la sede stradale;**
- **l'istituzione del limite di velocità a 20 km/h**
- **l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.**

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella descritta dalla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali dovranno essere conformi al CDS e al Regolamento del C.d.S. e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C. dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio**, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché al Sindaco dei Comune di Riposto (CT ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.